

# Lettere all'Unità

### Per 100 dipendenti della Palmolive il "Mercurio d'oro" ha significato il licenziamento

Signor direttore, vorrei portare a sua conoscenza un fatto accaduto in questi giorni e che ha messo sul lastrico un centinaio di famiglie.

Premetto che alcuni mesi fa, a dispetto delle imprese industriali e commerciali, è stato conferito il premio "Mercurio d'oro" (presenti le autorità di governo) per l'incremento che le imprese hanno dato al paese come produttività e impiego di manodopera.

Il sottoscritto impiegato della Società Colgate Palmolive da circa quattro anni, in qualità di vicedirettore, e come lui altri cento e più sono stati licenziati in data 31-1-65 per diminuzione di personale.

Mi chiedo: è mai possibile che una tra le più grosse società per azioni del mondo, in continuo sviluppo, abbia potuto adottare una tale decisione dopo aver tanto sbandierato la statuetta dorata?

LETTERA FIRMATA (Cagliari)

### A chi fa paura il Partito comunista

Cara Unità, il 5 u. ha ascoltato le dichiarazioni dell'on. Rumor, Segretario della Dc. Sono un iscritto al Pci da più di 20 anni, sono cittadino benemerito della mia Nazione per servizi resi alla sua difesa; sono incuriosito, quindi provo e onesto. Perciò mi ribello ai continui attacchi che l'on. Rumor porta al Pci perché si ritenga lesivo per tutta la grande famiglia del nostro partito.

Mi ribello, e ne ho ben donde, perché proprio dalla Dc sono usciti gli uomini che hanno meravigliato e scandalizzato il mondo. Non gli uomini della base, ma coloro che sono stati responsabili della politica di cui hanno avuto incarichi e tutti i livelli, nei comitati, negli enti governativi. Una cosa dunque è certa: il Pci non fa paura agli italiani, ma a una bene individuata cerchia di democristiani che hanno fatto del loro partito il paravento e il sostegno.

A dar valore a questa mia asserzione basta un solo fatto: mentre un "fiume" (la Dc) si avvia gradatamente al "segnale di guardia". Quindi mediti il segretario della

DC, on. Rumor, e la finta di lanciare i suoi strali contro il grande Pci fatto di uomini onesti e seri, che lavorano operando per il bene del popolo italiano. Grazie per l'ospitalità e auguri per nuovi successi del nostro Partito.

PIERO SALVESTRINI (Livorno)

### "La famiglia numerosa" e le correnti della Dc

Cara direttore, non so spiegarvi per quale motivo i giornali, da parecchio tempo, ripetono che le acque della Democrazia cristiana si agitano e prevedono una vera tempesta. Forse lo scrivono per motivi sconosciuti a noi misteriosi, perché basta pensare al passato per convincersi che nella Dc ci sono state sempre diverse correnti, diversi litigi e lotte intestine come ne "La famiglia numerosa" ove Trilussa descrive la disperazione di una madre perché i suoi figli litigano sempre, appartenendo a diversi partiti politici. E si vede anche che non interrogativi per conoscere coloro che lo hanno protetto e aiutato e nascosto (non in un bosco come Paolo Gallo, ma nel centro di Roma). In questa richiesta va la solidarietà più fervente di noi pisani che abbiamo visto e sofferto le sue gesta criminose.

VITTORIO AMATO (Miano (Napoli))

### Parole lontane dalla verità

Cara direttore, il 30 gennaio, nel telegiornale, seconda edizione, Ugo Zatterin ha fatto la sua bella parata di miliardi, addirittura a migliaia.

Dando già per scontata tutta la politica di piano approvata dal Consiglio dei Ministri. Se non vado errato ha parlato di una pensione unica minima, di un'assistenza sanitaria uguale a tutti i cittadini ecc. Ha detto pure che certe cose saranno fatte senza che i lavoratori ne paghino le spese. Intanto ogni giorno sentiamo che i lavoratori di molte industrie scioperano contro i aumentamenti. E questo mi pare che sia in contrasto con molti punti del tanto atteso Piano.

Il mio pensiero è di molto pessimista, cioè la mia perplessità che

qualcosa sarà fatto, ma questo avverrà pochi mesi prima delle prossime elezioni politiche per farne diventare una propaganda elettorale.

A me, caro direttore, (e penso di non sbagliarmi) sembra che il signor Ugo Zatterin sia un insegnante di asilo il quale fa tutte le sue spiegazioni all'"infanzia" e tutti ci debbono credere perché per i bimbi, in genere, ogni favola è realtà; ma chi ascolta il Telegiornale è gente adulta, che quando sente il Zatterin dire tutte quelle parole capisce che sono lontane dalla verità perché la vita quotidiana le smentisce.

VITTORIO AMATO (Miano (Napoli))

### Vogliono sapere chi lo ha protetto ed aiutato

Cara Unità, apprendo che finalmente è stato identificato il famigerato Carosè. E vedo anche che non interrogativi per conoscere coloro che lo hanno protetto e aiutato e nascosto (non in un bosco come Paolo Gallo, ma nel centro di Roma). In questa richiesta va la solidarietà più fervente di noi pisani che abbiamo visto e sofferto le sue gesta criminose.

VALENTE UTANI (Cascina (Pisa))

### Vengano a criticarci nelle sezioni

Cara Unità, dicono che il nostro partito non si differenzia dagli altri, che i nostri parlamentari sono come gli altri perché anche loro prendono il mensile, e così via. A me pare che questi critici si dimentichino, specialmente se sono all'osteria, che il modo migliore per correggere e anche evitare gli errori, che un grande partito come il nostro può fare, sia quello di entrarvi e di partecipare alla sua attività. Coloro che hanno da fare delle critiche, insomma, vengano a farle dentro le sezioni.

ANTONIO FARAGLIA (Roma)

### Auspica un'intesa dei partiti laici a favore del divorzio

Signor direttore, il problema della necessità di istituire il divorzio (vedi rappresentazione alle Camere del progetto di legge noto sotto il nome di "piccolo divorzio", dell'on. Luigi Renato Sansone, socialista) in Italia mi sembra di vitale attualità in quanto i «fuorilegge del matrimonio» sarebbero nel nostro Paese circa due milioni. Il magistrato Mario Berutti, in un suo libro, il divorzio in Italia (edizioni di Comunità), ha dimostrato ampiamente la gravità della situazione di certe famiglie spezzate: dolorose situazioni, sanabili purtroppo solo con la morte di uno dei coniugi, o con il «divorzio all'italiana», il colpo di pistola.

Perché non è possibile disporre su larga scala in Italia la giustificazione del divorzio insistendo sul fatto che tutti i Paesi del mondo (salvo pochissimi) ammettono il divorzio quando si tratti di casi disperati e senza via d'uscita?

A mio parere è possibile un'intesa dei partiti laici (liberali, comunisti, socialisti e repubblicani) favorevole almeno al divorzio limitato. La stessa intesa dovrebbe prospettarsi per l'abrogazione dell'art. 553 C.P. che proibisce la pubblica propaganda in favore del controllo dei concepimenti.

O.L. (Ginevra)

### Sovrapposizione sistematica al Parlamento

Cara direttore, qualcuno avrà da ridire su quel che sto per scrivere, con tanti grossi problemi che ci stanno dinanzi, ed avrà avuto in un certo senso ragione; senonché il mio problema rappresenta in linea di principio l'ennesimo esempio della sistematica sovrapposizione al Parlamento, sia da parte dei governi che dell'alta burocrazia; ed io credo che verun caso del genere debba passare inosservato se si vuole davvero far ripartire in Italia la legalità costituzionale.

Si tratta di questo. Gli artt. 36 (titolo 2) e 66 (titolo 6) dello Statuto giuridico dei dipendenti civili dello Stato, approvato con DPR 10-1-1957, n. 3, disciplinano gli istituti del congedo ordinario (ferie) e dell'aspettativa. Essi recitano testualmente:

Art. 36 «L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in

periodi di minore durata che non accedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio, in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 66 «L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita agli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire di un congedo prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporre del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Per chiunque voglia seriamente interpretare tali norme di legge alla luce dell'art. 1 della Costituzione, che pone il lavoratore a protagonista della società nazionale, esse hanno un solo significato, assolutamente inattuabile: essere, cioè, le ferie (ossia il congedo ordinario) un diritto-dovere del dipendente statale, epperò irriducibili ed inalienabili; onde lo stesso Stato giuridico prescrive che, qualora ragioni di servizio ne impediscano il godimento nell'anno solare cui si riferiscono, esse devono essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo. Tranne questa eccezione, nessun limite o vincolo può essere imposto da chiechessa al godimento delle ferie.

Quanto all'aspettativa, nessuna particolare disposizione esiste e potrebbe esistere che ne colleghi il godimento (o non piuttosto sovrapposizione?) a quello delle ferie, essendo essa determinata da circostanze, spesso dolorose, indipendenti dalla volontà. Solo nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, l'impiegato, non solo perde il trattamento economico e i congedi, ma viene addirittura fermato nello sviluppo della carriera.

Seguono 76 firme (Brindisi)

ziali rifacimenti, ampliamenti e ammodernamenti a case già esistenti, ovvero demolire vecchie case per costruirle in senso moderno e razionale (case di proprietà propria di familiari conviventi).

Il provvedimento dovrebbe mirare particolarmente a favorire tanti proprietari di piccole vecchie case i quali, per il fatto che vivono stentatamente esclusivamente dei proventi dello stipendio o salario, non nell'assoluta impossibilità di provvedere anche ad affrontare la spesa per le piccole modifiche da apportare alla propria casa vecchia, antichiana non più rispondente alle moderne esigenze di un vivere civile.

Si tratta di questo. Gli artt. 36 (titolo 2) e 66 (titolo 6) dello Statuto giuridico dei dipendenti civili dello Stato, approvato con DPR 10-1-1957, n. 3, disciplinano gli istituti del congedo ordinario (ferie) e dell'aspettativa. Essi recitano testualmente:

Art. 36 «L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in

periodi di minore durata che non accedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio, in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 66 «L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita agli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire di un congedo prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporre del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Per chiunque voglia seriamente interpretare tali norme di legge alla luce dell'art. 1 della Costituzione, che pone il lavoratore a protagonista della società nazionale, esse hanno un solo significato, assolutamente inattuabile: essere, cioè, le ferie (ossia il congedo ordinario) un diritto-dovere del dipendente statale, epperò irriducibili ed inalienabili; onde lo stesso Stato giuridico prescrive che, qualora ragioni di servizio ne impediscano il godimento nell'anno solare cui si riferiscono, esse devono essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo. Tranne questa eccezione, nessun limite o vincolo può essere imposto da chiechessa al godimento delle ferie.

Quanto all'aspettativa, nessuna particolare disposizione esiste e potrebbe esistere che ne colleghi il godimento (o non piuttosto sovrapposizione?) a quello delle ferie, essendo essa determinata da circostanze, spesso dolorose, indipendenti dalla volontà. Solo nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, l'impiegato, non solo perde il trattamento economico e i congedi, ma viene addirittura fermato nello sviluppo della carriera.

Si tratta di questo. Gli artt. 36 (titolo 2) e 66 (titolo 6) dello Statuto giuridico dei dipendenti civili dello Stato, approvato con DPR 10-1-1957, n. 3, disciplinano gli istituti del congedo ordinario (ferie) e dell'aspettativa. Essi recitano testualmente:

Art. 36 «L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in

periodi di minore durata che non accedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio, in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 66 «L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita agli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire di un congedo prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporre del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Per chiunque voglia seriamente interpretare tali norme di legge alla luce dell'art. 1 della Costituzione, che pone il lavoratore a protagonista della società nazionale, esse hanno un solo significato, assolutamente inattuabile: essere, cioè, le ferie (ossia il congedo ordinario) un diritto-dovere del dipendente statale, epperò irriducibili ed inalienabili; onde lo stesso Stato giuridico prescrive che, qualora ragioni di servizio ne impediscano il godimento nell'anno solare cui si riferiscono, esse devono essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo. Tranne questa eccezione, nessun limite o vincolo può essere imposto da chiechessa al godimento delle ferie.

Quanto all'aspettativa, nessuna particolare disposizione esiste e potrebbe esistere che ne colleghi il godimento (o non piuttosto sovrapposizione?) a quello delle ferie, essendo essa determinata da circostanze, spesso dolorose, indipendenti dalla volontà. Solo nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, l'impiegato, non solo perde il trattamento economico e i congedi, ma viene addirittura fermato nello sviluppo della carriera.

Si tratta di questo. Gli artt. 36 (titolo 2) e 66 (titolo 6) dello Statuto giuridico dei dipendenti civili dello Stato, approvato con DPR 10-1-1957, n. 3, disciplinano gli istituti del congedo ordinario (ferie) e dell'aspettativa. Essi recitano testualmente:

Art. 36 «L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in

periodi di minore durata che non accedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio, in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 66 «L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita agli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire di un congedo prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporre del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Per chiunque voglia seriamente interpretare tali norme di legge alla luce dell'art. 1 della Costituzione, che pone il lavoratore a protagonista della società nazionale, esse hanno un solo significato, assolutamente inattuabile: essere, cioè, le ferie (ossia il congedo ordinario) un diritto-dovere del dipendente statale, epperò irriducibili ed inalienabili; onde lo stesso Stato giuridico prescrive che, qualora ragioni di servizio ne impediscano il godimento nell'anno solare cui si riferiscono, esse devono essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo. Tranne questa eccezione, nessun limite o vincolo può essere imposto da chiechessa al godimento delle ferie.

Quanto all'aspettativa, nessuna particolare disposizione esiste e potrebbe esistere che ne colleghi il godimento (o non piuttosto sovrapposizione?) a quello delle ferie, essendo essa determinata da circostanze, spesso dolorose, indipendenti dalla volontà. Solo nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, l'impiegato, non solo perde il trattamento economico e i congedi, ma viene addirittura fermato nello sviluppo della carriera.

Si tratta di questo. Gli artt. 36 (titolo 2) e 66 (titolo 6) dello Statuto giuridico dei dipendenti civili dello Stato, approvato con DPR 10-1-1957, n. 3, disciplinano gli istituti del congedo ordinario (ferie) e dell'aspettativa. Essi recitano testualmente:

Art. 36 «L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in

periodi di minore durata che non accedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio, in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 66 «L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita agli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire di un congedo prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporre del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Per chiunque voglia seriamente interpretare tali norme di legge alla luce dell'art. 1 della Costituzione, che pone il lavoratore a protagonista della società nazionale, esse hanno un solo significato, assolutamente inattuabile: essere, cioè, le ferie (ossia il congedo ordinario) un diritto-dovere del dipendente statale, epperò irriducibili ed inalienabili; onde lo stesso Stato giuridico prescrive che, qualora ragioni di servizio ne impediscano il godimento nell'anno solare cui si riferiscono, esse devono essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo. Tranne questa eccezione, nessun limite o vincolo può essere imposto da chiechessa al godimento delle ferie.

Quanto all'aspettativa, nessuna particolare disposizione esiste e potrebbe esistere che ne colleghi il godimento (o non piuttosto sovrapposizione?) a quello delle ferie, essendo essa determinata da circostanze, spesso dolorose, indipendenti dalla volontà. Solo nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, l'impiegato, non solo perde il trattamento economico e i congedi, ma viene addirittura fermato nello sviluppo della carriera.

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpretazioni della Presidenza del Consiglio, hanno disposto nel senso che all'impiegato il quale abbia goduto (sic!) di un periodo di aspettativa per comprovati motivi di salute, le ferie debbano essere ridotti di giorni 2 e 1/2 (30 giorni: 12 mesi) per ogni mese di aspettativa. E tale disposizione è stata — manco a dirlo — pedissequamente applicata in periferia: perché a contestarne la legittimità, come Costituzione vuole, sarebbero occorsi dei giganti, quasi in via di estinzione ormai da tempo nella pubblica amministrazione.

Tale borbottante resistenza ai principi costituzionali ed alle leggi che vi si ispirano si avvale, nella fattispecie, dell'interpretazione alla lettera del 2. a linea dell'art. 36 citato, enucleato dalla legge. Essi dicono, infatti, «il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio», col che volendo significare, evidentemente, dopo il primo anno di servizio e non dopo ogni anno di servizio. Ma si è voluto cogliere una buona occasione, offerta dai quesiti dei soliti cavallotti per respingere di qualche passo indietro gli statali, e si è adottata senza alcuna interpretazione restrittiva e deformante.

Per convincersi che essa è inesatta, basti considerare che il citato art. 66 riconosce all'impiegato il diritto di godere dei congedi prima del collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute. Alla stregua di tale facoltà, esplicita appare la volontà del legislatore: ed essa deve essere rispettata, con buona pace di coloro che si ritengono superiori al Parlamento del quale spesso, sorridente e con compatimento, frustrano l'attività, pronti, per converso, ad accogliere genuflessi quante leggi secondo le proprie aspirazioni.

GIORDANO BRUNO (Paola (Cosenza))

Eppure molte amministrazioni statali, richiamandosi ad analoghe interpret